

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO

Identità dell'esercente la vendita (di seguito anche il "Fornitore"): Oenergy SpA – C.F. e P.IVA 11014291006 con sede legale in Roma, Via Sicilia n. 241.

Costo di utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza per la conclusione del Contratto: NESSUNO

Eventuali condizioni limitative dell'Offerta: Il nome, le caratteristiche e le limitazioni dell'offerta sono specificate e dettagliate nelle condizioni tecnico economiche "CTE" alle quale si fa integrale riferimento e che si prega di esaminare attentamente;

Principali contenuti del contratto:

Il contratto contiene le seguenti clausole/documenti:

- I. le Condizioni Generali di Fornitura, di seguito anche "CGF" che riepilogano le obbligazioni generali delle parti;
- II. le condizioni tecnico economiche di fornitura, di seguito anche "CTE", dove è dettagliata la struttura economica dell'offerta ed i prezzi dell'offerta stessa;
- III. le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi nonché le condizioni economiche delle prestazioni accessorie (cfr. artt. 7, 8, 9, 11 e 23 CGF ed apposite CTE);
- IV. le eventuali garanzie richieste (cfr. art. 6 CGF);
- V. le modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione, e per la fornitura di gas, le modalità di informazione circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze (cfr. artt. 8 CGF);
- VI. le modalità di fatturazione, modalità e le tempistiche di pagamento (periodicità di emissione delle fatture, criterio stima consumi, modalità e termini di pagamento) (artt. 8 e 9 CGF ed apposite CTE);
- VII. le conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, con specifica indicazione delle eventuali penali, interessi di mora, procedure di messa in mora, sospensione della fornitura e le modalità con cui vengono attribuiti i costi di sospensione/riattivazione delle forniture e gli eventuali indennizzi in caso di mancato rispetto della disciplina di settore (cfr. art. 10, 11, 22 CGF);

Modalità e tempi per l'attivazione della fornitura, compresi eventuali adempimenti necessari per ottenere la connessione alla rete di distribuzione e nel caso di fornitura di energia elettrica, alla stipula dei contratti di trasmissione distribuzione e dispacciamento in prelievo e oneri che ne possono conseguire a carico del cliente finale: le suddette informazioni sono specificate all'art. 3, 24 e 25 CGF;

Durata della validità dell'offerta e modalità di adesione: le suddette informazioni sono specificate negli artt. 3 e 4 delle CGF e nella CTE;

Modalità per ottenere ulteriori informazioni sui corrispettivi applicati: le suddette informazioni sono specificate nell'art. 17 delle CGF;

Durata del contratto e condizioni del rinnovo: le suddette informazioni sono specificate nell'art. 4 delle CGF;

Modalità e termini di preavviso per l'esercizio del diritto di ripensamento per i clienti domestici e della facoltà di recesso dal contratto: le suddette sono specificate negli artt. 4 e 5 delle CGF e nella Richiesta di Fornitura. Qualora il cliente domestico: a) non abbia richiesto l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) abbia richiesto l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ed, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi: • qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela di cui all'art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel); • qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi ed importi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall'esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; ii. essere avviata dall'esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di

prelievo/riconsegna: il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvede, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE (delibera ARERA 646/15) e dall'articolo 33, comma 33.4, della delibera ARERA (RQDG) ARG/gas 574/14. Per esercitare il diritto di ripensamento si può utilizzare il modulo di ripensamento consegnato unitamente alla ulteriore documentazione contrattuale, ma non è obbligatorio. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), Lei ha la possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori: le suddette informazioni sono specificate negli artt. 17 e 22 CGF. *A tutela del Consumatore inoltre Il Fornitore inoltre è tenuto a rispettare i livelli di qualità, anche per quel che attiene i tempi e le modalità di riscontro dei reclami stabiliti dall'Allegato A alla Delibera dell'ARERA n. 413/2016/R/com (TIQV); in caso contrario, possono essere tenuti a versare loro importi a titolo di indennizzo. Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione dei reclami si rimanda alla Richiesta di Fornitura inserita nella documentazione contrattuale. In caso di mancata risoluzione del reclamo, potranno essere attivate le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie indicate nell'articolo 17 delle Condizioni Generali di Fornitura: tutte le informazioni al riguardo sono disponibili anche sul sito www.arera.it. A tutela dei consumatori, abbiamo inoltre aderito alla procedura di ripristino per contratti o attivazioni contestati, prevista dall'Allegato A della Delibera n. 228/17 dell'ARERA (TIRV)*

Livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita, compresi i livelli specifici e generali di qualità eventualmente definiti dall'esercente stesso, indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza: le suddette informazioni sono specificate nell'apposito Articolo (22 CGF) contenente i livelli effettivi di qualità commerciale.

Periodo di validità della proposta: 45 giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta di Fornitura

Informazioni art. 9.2 e 9.3 Codice Condotta Commerciale (passaggio a Mercato Libero): Il Contratto e tutte le sue parti costituiscono l'adesione ad un rapporto di fornitura in regime di Mercato Libero. Oenergy SpA segnala che tra le proprie offerte commerciali è compresa la fornitura alle condizioni economiche definite ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n. 229/01, che i clienti finali possono comunque scegliere.

INFORMATIVA BONUS SOCIALE

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura per ridurre la spesa di energia elettrica delle famiglie in stato di disagio economico. Per riceverlo in bolletta, è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per riceverlo in bolletta, occorre presentare domanda presso il Comune di residenza o ente da esso designato. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura per ridurre la spesa di gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. Per riceverlo in bolletta, è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

INFORMATIVA SULL'AVVIO DEL CONTRATTO IN COSTANZA DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Con la presente informativa il FORNITORE segnala al cliente DOMESTICO CHE:

1. qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento;
2. nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e che, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al venditore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi:
 - qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela di cui all'art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel);
 - qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi e gli importi previsti dall'art. 4 delle CGF fino al momento della cessazione della fornitura;
3. la richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo venditore rispetto alle normali tempistiche previste;
4. nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:
 - i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;
 - ii. essere avviata dal venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;
5. nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale venditore, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

MIX ENERGETICO

Di seguito le informazioni relative al mix energetico medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2020 e nel 2021 determinato dal Gestore dei Servizi Elettrici ai sensi dell'art. 6 comma 5 del decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 31 Luglio 2009 (per maggiori informazioni visitare il sito www.gse.it).

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Oenergy			Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia		
Fonti primarie utilizzate	2020	2021	Fonti primarie utilizzate	2020	2021
Fonti rinnovabili	8,49 %	8,36 %	Fonti rinnovabili	44,31 %	42,32 %
Carbone	11,70 %	13,06 %	Carbone	4,75 %	5,07 %
Gas naturale	62,61 %	64,93 %	Gas naturale	45,88 %	48,13 %
Prodotti petroliferi	0,97 %	1,39 %	Prodotti petroliferi	0,57 %	0,88 %
Nucleare	9,57 %	7,05 %	Nucleare	0,00 %	0,00 %
Altre fonti	6,66 %	5,21 %	Altre fonti	4,49 %	3,60 %